

Regolamento dell'Organismo di Vigilanza

Di Pensplan Centrum S.p.A.



INDICE

ART 1. SCOPO, AMBITO DI APPLICAZIONE E NOMINA	3
ART 2. COMPOSIZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	3
ART 3. COMPITI, POTERI.....	4
ART 4. FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	5
ARTICOLO 5. CONVOCAZIONE, VOTO E DELIBERE	6
ARTICOLO 6. VALIDITA' DELLE RIUNIONI	7
ARTICOLO 7. SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI	7
ARTICOLO 8. VERBALIZZAZIONE DELLE RIUNIONI	8
ARTICOLO 9. SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI.....	8
ARTICOLO 10. RAPPORTI CON LE AREE/I SETTORI DELLA SOCIETÀ	8
ARTICOLO 11. ATTIVITA' DI VERIFICA.....	9
ARTICOLO 12. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA.....	9

Art 1. Scopo, ambito di applicazione e nomina

1. L'Organismo di Vigilanza (di seguito anche solo Organismo) ex articolo 6 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo dell' 8 giugno 2001 n. 231 (il D.Lgs. 231/2001) di Pensplan Centrum S.p.a. (la Società), istituito con delibera del Consiglio di Amministrazione della Società (il C.d.A.) del 26 luglio 2010 svolge i compiti e le funzioni previsti dal presente Regolamento.
2. In riferimento a tali compiti spetta al C.d.A.:
 - l'approvazione e gli aggiornamenti del modello di organizzazione e di gestione previsto dall'art. 6, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 231/2001 (il Modello 231);
 - la nomina dei membri dell'Organismo di Vigilanza previsto ai sensi dell'articolo anzidetto;
 - l'adozione di eventuali provvedimenti disciplinari che dovessero derivare da comportamenti illeciti o violazioni del Modello 231;
 - la periodica valutazione dell'adeguatezza dell'Organismo di Vigilanza in termini di struttura organizzativa e di poteri ad esso conferiti, apportando mediante apposita delibera le modifiche e/o integrazioni ritenute necessarie.
3. Il presente documento, adottato dall'Organismo di Vigilanza, è stato predisposto al fine di regolare il funzionamento dell'Organismo stesso.
4. Nell'esercizio delle sue funzioni, l'Organismo deve conformarsi ai principi di autonomia e indipendenza, e pertanto ogni dubbio interpretativo circa la disciplina di detto Organismo e le disposizioni che seguono, dovrà essere risolto alla luce di tali principi.

Art 2. Composizione dell'Organismo di Vigilanza

1. L'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001 è collegiale e composto da 3 risorse, interne o esterne alla Società, delle quali una con funzioni di Presidente, dotate di idonei requisiti di autonomia e indipendenza, professionalità, onorabilità e competenza. I membri dell'Organismo di Vigilanza possono coincidere con i componenti del Collegio Sindacale.
2. A garanzia dell'autonomia e indipendenza dell'Organismo di Vigilanza, detto organo è svincolato da ogni rapporto gerarchico con il Consiglio di Amministrazione, cui riferisce periodicamente le risultanze delle proprie attività.
3. I membri dell'Organismo di Vigilanza restano in carica per una durata coincidente con quella del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato (3 anni), salvo revoca da parte del C.d.A. in caso di giustificato motivo. In ogni caso, la cessazione dell'incarico avrà effetto dal momento in cui l'OdV sarà rinominato o sostituito dal successivo Organo amministrativo. Il mandato è rinnovabile.
4. .
5. L'Organismo di Vigilanza può nominare un Segretario, anche al di fuori dei membri designati, che provvederà a redigere i verbali delle adunanze. Tutti i verbali sono tenuti a disposizione del C.d.A. e sono sottoscritti dallo stesso Segretario e da tutti i membri dell'Organismo.
6. Qualora sia ritenuto opportuno, anche in relazione agli argomenti in discussione, possono essere chiamati a partecipare ai lavori dell'Organismo di Vigilanza altre risorse della Società e/o risorse esterne.

Art 3. Compiti, poteri

1. L'Organismo di Vigilanza ha il compito di vigilare in modo continuativo sul funzionamento e sull'osservanza del Modello 231 della Società, nonché di curarne l'aggiornamento.
2. Nell'adempimento dei compiti di cui al precedente comma, l'Organismo di Vigilanza:
 - supporta, ove necessario ed in via preventiva, le funzioni interne della Società nelle attività finalizzate alla predisposizione del Modello 231;
 - vigila sull'effettiva applicazione del Modello 231, verificando la coerenza tra i comportamenti concreti ed il Modello 231 deliberato, in particolare con riferimento ai mutamenti ambientali ed alle fattispecie di rischio di nuova insorgenza e riferendo periodicamente al Consiglio di Amministrazione circa lo stato di attuazione dello stesso;
 - valuta l'adeguatezza del Modello 231, ossia la sua reale capacità di prevenire i comportamenti non voluti;
 - promuove, coordinandosi con le funzioni aziendali competenti, idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione dei principi del Modello 231, definendo specifici programmi di informazione/formazione e comunicazione interna;
 - segnala le violazioni delle previsioni contenute nel Modello 231 al C.d.A. ai fini dell'erogazione di eventuali sanzioni a carico dei soggetti che non abbiano rispettato le dette previsioni;
 - cura l'aggiornamento del Modello 231, presentando proposte di adeguamento al C.d.A. e verificando l'attuazione e l'effettiva funzionalità delle soluzioni adottate.
3. L'Organismo di Vigilanza ha il compito di vigilare in modo continuativo sull'osservanza del Codice di Comportamento. In particolare, l'Organismo di Vigilanza:
 - svolge verifiche periodiche allo scopo di monitorare il grado di osservanza delle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento;
 - chiarisce eventuali dubbi interpretativi e propone eventuali interventi migliorativi delle previsioni contenute nel Codice di Comportamento;
 - istituisce ed aggiorna un "registro delle violazioni" del Codice di Comportamento e delle conseguenti sanzioni.
4. L'Organismo di Vigilanza, nell'ambito degli interventi volti a garantire il rispetto dei principi di legalità, integrità e trasparenza dell'attività societaria e l'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione, ha il compito di svolgere i compiti attribuiti dalla L. 6 novembre 2012, n. 190 all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), come previsto dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza adottato dalla Società.
5. Nell'esercizio delle attività di cui al presente articolo l'Organismo di Vigilanza:
 - è dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, ivi compreso il potere di richiedere e di acquisire informazioni da parte di ogni livello e settore operativo aziendale;
 - svolge la sua opera anche attraverso le attività delle diverse funzioni aziendali e/o si avvale, previa richiesta al C.d.A., di soggetti terzi di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo, ovvero di aggiornamento del Modello 231;
 - chiarisce eventuali dubbi interpretativi e propone eventuali interventi migliorativi delle previsioni contenute nel Codice di Comportamento;
 - è destinatario diretto di eventuali segnalazioni, da parte dei dipendenti, relative alla commissione o al tentativo di commissione dei reati, oltre che di violazione delle regole previste dal Modello 231 stesso, effettuate sulla base della *"Procedura per la presentazione e la gestione delle segnalazioni di presunte condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e violazioni del Modello organizzativo, di gestione e controllo ex D.Lgs.231/2001 adottato da Pensplan Centrum S.p.A. (Whistleblowing)"*, pubblicata nel Portale del Dipendente;
 - supporta la Società nelle verifiche preliminari, opportunamente interfacciandosi con l'RPCT,

volte ad attestare le violazioni del Modello 231(Cfr. Codice Disciplinare).

6. Il Consiglio di Amministrazione provvede a tale scopo ad assegnare all'Organismo di Vigilanza un budget di dotazione in modo tale che esso possa procedere a valutazioni ed iniziative in piena autonomia, ed in condizioni di indipendenza e di imparzialità rispetto agli organi della Società.
7. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, l'Organismo di Vigilanza deve:
 - assicurare il costante aggiornamento del sistema di identificazione, mappatura e classificazione delle aree a rischio ai fini dell'attività di vigilanza propria dell'Organismo di Vigilanza;
 - curare, sviluppare e promuovere la conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 da parte degli Organi Sociali, del personale attraverso programmi di formazione e tramite la predisposizione della documentazione interna necessaria in coordinamento, per quanto di interesse, con il Responsabile della prevenzione della corruzione, della trasparenza nonché dell'anagrafe della stazione appaltante (RPCT);
 - monitorare lo sviluppo di tali iniziative, allo scopo di assicurare una migliore comprensione del Modello 231;
 - svolgere o provvedere a far svolgere, sotto la sua diretta responsabilità, attività ispettive periodiche su determinate operazioni o specifici atti posti in essere dalla Società nell'ambito dei processi sensibili;
 - coordinarsi con le altre funzioni aziendali e con il RPCT, anche attraverso apposite riunioni, definendo, in particolare, con il RPCT appositi flussi informativi, per migliorare il monitoraggio delle attività nelle rispettive aree di rischio; a tal fine, l'Organismo di Vigilanza viene tenuto informato dall'Amministratore Delegato sull'evoluzione delle attività aziendali ed ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante ai fini della prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;
 - coordinarsi con le funzioni aziendali interessate da un controllo per acquisire ulteriori elementi di indagine;
 - assicurare la predisposizione della reportistica da consegnare al C.d.A. sulla base delle risultanze degli interventi ispettivi effettuati, relazionando sull'adeguatezza del Modello 231 e sulla sua concreta applicazione;
 - informare periodicamente il C.d.A. sulle valutazioni emerse dai controlli;
 - esercitare un'azione di follow up sulle eventuali azioni correttive proposte;
8. L'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 riferisce periodicamente al C.d.A. sull'attività svolta ed almeno annualmente in occasione dell'approvazione del bilancio.

Art 4. Funzionamento dell'Organismo di Vigilanza

1. L'Organismo di Vigilanza si riunisce con cadenza almeno trimestrale od ogni qual volta uno dei suoi componenti lo ritenga opportuno, o comunque ogni qual volta lo richiedano le concrete esigenze connesse allo svolgimento delle attività proprie dell'OdV
2. L'attività dell'RPCT è coordinata con quella dell' Organismo di Vigilanza. A tal fine il RPCT riferisce continuamente all'Organismo di Vigilanza in ordine all'attività svolta attraverso appositi flussi informativi. Con frequenza almeno annuale, l'Organismo di Vigilanza ed il RPCT coordineranno le rispettive attività (ad es. in materia di piani formativi, azioni di miglioramento sul sistema dei controlli, attività di verifica e monitoraggio, ecc.) e nel corso della medesima riunione sarà effettuato l'aggiornamento reciproco relativo allo svolgimento dei controlli e delle attività di vigilanza spettanti a ciascuno.
3. L'Organismo di Vigilanza riporta le risultanze della propria attività direttamente al C.d.A., allo scopo di garantire la sua autonomia ed indipendenza, con periodicità almeno annuale e comunque ogni volta che ve ne sia necessità o quando richiesto da un componente del Consiglio di Amministrazione.

4. Nell'ambito di tale relazione l'Organismo di Vigilanza predispone un rapporto sull'attività svolta (controlli e verifiche specifiche effettuate ed esito delle stesse, aggiornamento della mappatura dei processi sensibili) e segnala le eventuali criticità rilevate sia in termini di comportamenti sia in termini di efficacia del Modello 231, evidenziando gli interventi correttivi pianificati e la loro realizzazione.
5. L'attività è pianificata annualmente sulla base di un piano dei controlli di cui viene data informazione al Consiglio di Amministrazione, che delibera anche sull'eventuale richiesta di adeguamento del budget iniziale assegnato all'Organismo di Vigilanza.
6. Gli Organi Sociali possono, in ogni circostanza in cui sia ritenuto necessario o opportuno per lo svolgimento delle proprie funzioni e per l'adempimento degli obblighi imposti dal D.Lgs. 231/2001, richiedere la convocazione dell'Organismo di Vigilanza. Delle riunioni con gli Organi Sociali deve essere predisposto un apposito verbale ed una copia deve essere custodita dall'Organismo di Vigilanza.
7. In ottemperanza a quanto prescritto dal D.Lgs. 231/2001 in materia di obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza:
 - gli esponenti aziendali devono comunicare periodicamente, o al verificarsi di situazioni aventi ad oggetto l'attuazione del Modello 231 nelle aree di attività giudicate sensibili al rischio di violazioni, all'Organismo di Vigilanza tutte le informazioni sensibili utili all'identificazione di possibili rischi;
 - ciascun dipendente deve segnalare l'avvio di un procedimento giudiziario a proprio carico per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;
 - l'Organismo di Vigilanza deve essere informato dei rapporti predisposti dai Responsabili delle funzioni aziendali nell'ambito dell'attività di controllo svolte, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle norme del D.Lgs. 231/2001, e dello stato di applicazione dei protocolli di attuazione del Modello 231.
8. Tutte le segnalazioni all'Organismo di Vigilanza da parte di esponenti aziendali o da parte di terzi ed aventi ad oggetto violazioni del Modello 231 devono essere inviate per iscritto e/o anche attraverso la casella di posta elettronica appositamente creata e dedicata a tali segnalazioni, e vengono valutate, se necessario, anche ascoltando l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione. Gli autori delle segnalazioni sono garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione o qualsiasi altra conseguenza che possa derivare dalla segnalazione stessa, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o di terzi. E' fatto divieto di effettuare segnalazioni in forma anonima.
9. Ogni documento prodotto dall'Organismo di Vigilanza è custodito per un periodo di 10 anni in un apposito data base, avendo riguardo agli obblighi di riservatezza dei dati personali; l'accesso al suddetto data base è consentito esclusivamente ai membri dell'Organismo di Vigilanza o a coloro da esso autorizzati.
10. Nello svolgimento della propria attività di controllo, l'Organismo di Vigilanza può avvalersi dell'ausilio delle diverse funzioni aziendali interne, ritenute più opportune.

Articolo 5. Convocazione, Voto e Delibere

1. La convocazione deve essere effettuata almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza e deve essere effettuata con ogni mezzo ritenuto idoneo ad assicurare una comunicazione certa ed immediata (lettera raccomandata, fax o email). L'avviso di convocazione deve contenere il luogo, il giorno, l'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare. I contenuti delle riunioni e le decisioni assunte sono riportati nei verbali e la loro conservazione sono assegnati ad un incaricato designato dall'Organismo di Vigilanza, che svolge le funzioni di segreteria. Qualora si rendesse necessario e/o per ragioni d'urgenza l'Organismo di Vigilanza può riunirsi, con convocazione trasmessa con preavviso di 24 ore, con ogni mezzo ritenuto idoneo ad assicurare una comunicazione certa ed immediata, come sopra descritto. Resta altresì salva la possibilità di riunirsi in assenza di apposita convocazione solo qualora siano presenti tutti i membri dell'Organismo di Vigilanza.

2. Si intende, in ogni caso, validamente convocata la riunione alla quale, pur in assenza di formale convocazione, partecipino tutti i componenti dell'Organismo.
3. Ciascun componente ha diritto ad un voto. Le delibere dell'Organismo sono valide se adottate a maggioranza dei suoi componenti.
4. E' fatto obbligo a ciascun componente dell'Organismo di astenersi dalla votazione nel caso in cui lo stesso si trovi in situazione di conflitto di interessi, anche solo potenziale, con l'oggetto della delibera. L'esistenza della situazione di conflitto e la conseguente astensione deve essere annotata nel verbale della seduta.
5. In caso di parità di voto, derivante dall'astensione di un componente per conflitto di interessi, il voto espresso dal Presidente dell'Organismo avrà valore doppio. Nel caso in cui il Presidente si trovi in conflitto di interessi, avrà valore doppio il voto espresso dal componente più anziano.
6. In caso di inosservanza dell'obbligo di astensione, la delibera si ritiene invalidamente adottata qualora, senza il voto del componente dell'Organismo che avrebbe dovuto astenersi, non si sarebbe raggiunta la maggioranza.
7. L'Organismo potrà delegare per iscritto, nell'ambito di una specifica delibera, particolari attività ai singoli suoi componenti, sulla base delle rispettive competenze. Il componente delegato ha l'obbligo di riferire all'Organismo in merito alle attività compiute nel corso della prima riunione utile, al fine di consentire agli altri componenti di esercitare la dovuta vigilanza.

Articolo 6. Validità delle Riunioni

1. Le riunioni dell'Organismo sono valide con la presenza della maggioranza dei membri e sono presiedute dal Presidente. Ove non sia presente la maggioranza dei membri, la riunione non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva. In caso di impedimento del Presidente, le funzioni di presidenza della riunione sono svolte dal membro più anziano tra i presenti, secondo l'età anagrafica, dell'Organismo.
2. In caso di impedimento alla partecipazione, ciascun membro dell'Organismo è tenuto ad avvisare gli altri componenti dell'Organismo. Della mancata partecipazione è dato atto nel verbale della riunione, se in ogni caso svolta, oppure nel verbale della prima riunione utile.
3. La riunione può essere tenuta in video conferenza o audio collegamento, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, a condizione che siano comunque rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento. Nel caso in cui, per motivi tecnici, venga interrotto il collegamento con uno dei luoghi audio/video collegati, il Presidente dell'adunanza interrompe i lavori e saranno considerate valide le delibere adottate sino a quel momento.

Articolo 7. Svolgimento delle riunioni

1. Nel trattare gli argomenti all'ordine del giorno, è facoltà di ciascun membro proporre all'Organismo di Vigilanza un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione.
2. Ciascun membro dell'Organismo di Vigilanza ha diritto di prendere la parola su ogni argomento all'ordine del giorno e di formulare proposte al riguardo. Spetta al Presidente dirigere la discussione, assicurando la correttezza e l'efficacia del dibattito e impedire che sia turbato il regolare svolgimento della riunione. Il Presidente può far allontanare dalla sala della riunione, fino al termine della discussione, le persone estranee all'Organismo presenti che ostacolano il regolare svolgimento della riunione.
3. L'Organismo può invitare, su richiesta del Presidente, a presenziare alle riunioni persone estranee all'Organismo, facenti parte o meno del personale della Società; tali persone non avranno comunque diritto di voto.

4. Il Presidente, esaurita la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno, dichiara chiusa la riunione.

Articolo 8. Verbalizzazione delle riunioni

1. I contenuti delle riunioni e le decisioni assunte sono riportati nel verbale redatto per iscritto dall'Organismo o da altro incaricato ove presente su designazione del Presidente. Il verbale è predisposto dopo la conclusione della riunione e anche nelle giornate successive a quella in cui si è tenuta la riunione.
2. Il verbale deve riportare i nominativi dei partecipanti alla riunione e del Presidente, l'ordine del giorno ed eventuali integrazioni, le decisioni e le dichiarazioni di voto.
3. Il verbale è valido se sottoscritto dal Presidente dell'Organismo di Vigilanza e dagli altri Componenti dell'Organismo.
4. A ciascun verbale è attribuito un numero di protocollo utilizzando il sistema di protocollazione della Società.
5. La copia originale dei verbali firmati e protocollati è custodita presso gli uffici della Società in armadio provvisto di serratura. La chiave di detto armadio sarà conservata dall'Organismo di Vigilanza.

Articolo 9. Sostituzione dei Componenti

1. In caso di rinuncia, sopravvenuta incompatibilità, sopravvenuta incapacità, revoca o decadenza di un componente dell'Organismo, il Presidente dell'Organismo ne dà immediata comunicazione scritta all'intero Consiglio di Amministrazione e, o, laddove detta informativa non sia immediatamente possibile, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, affinché riferisca al Consiglio di Amministrazione per l'assunzione delle conseguenti decisioni.
2. In caso di rinuncia, sopravvenuta incompatibilità, sopravvenuta incapacità, revoca o decadenza del Presidente, l'obbligo di comunicazione spetterà al componente più anziano. In tale caso quest'ultimo subentrerà al Presidente, rimanendo in carica sino alla data in cui il Consiglio di Amministrazione deliberi la nomina del nuovo Presidente, e fino ad allora l'Organismo di Vigilanza potrà comunque riunirsi e deliberare e il voto del nuovo Presidente avrà valore doppio in caso di parità.

Articolo 10. Rapporti con le funzioni della società

1. Le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da alcun altro organo, carica sociale ovvero funzione della Società.
2. L'Organismo ha libero accesso presso tutti gli Uffici della Società, onde ottenere ogni informazione, dato e/o documento ritenuto necessario e/o utile per lo svolgimento dei compiti riservatigli dal Decreto.
3. L'Organismo si riserva di comunicare formalmente e per iscritto alle Aree/ai Settori i flussi informativi che intende ricevere periodicamente e/o nell'ambito delle proprie verifiche, precisando il soggetto responsabile dell'invio, modalità e tempistiche.
4. L'Organismo può richiedere, dietro invito, che prendano parte alle riunioni tutti i referenti della Società che ritiene possano offrire il proprio supporto, fornire eventuali chiarimenti o rispondere ad eventuali dubbi.
5. L'Organismo può avvalersi - a suo insindacabile giudizio e sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità - dell'apporto professionale di consulenti esterni, ove lo ritiene opportuno e previa

richiesta al Consiglio di Amministrazione.

6. L'Organismo di Vigilanza può utilizzare in autonomia il budget di spesa eventualmente assegnatogli dal Consiglio di Amministrazione nello svolgimento delle proprie funzioni, ad esempio per far fronte all'esigenza di eventuali consulenze specialistiche.

Articolo 11. Attività di Verifica

1. L'Organismo pianifica annualmente le attività di verifica e vigilanza.
2. Le verifiche effettuate dall'Organismo potranno essere, oltre che pianificate, anche straordinarie e/o mirate, in base ad accadimenti rilevanti ai fini del Decreto.

Articolo 12. Obblighi di Riservatezza

1. I componenti dell'Organismo sono tenuti al segreto in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni, salvo che la comunicazione di tali notizie e informazioni sia necessaria per l'espletamento dell'incarico. Tale obbligo, tuttavia, non sussiste nei soli confronti dell'intero Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, potendo invece legittimamente opporsi il segreto a qualsiasi altra carica sociale o funzione aziendale.
2. I componenti dell'Organismo assicurano la riservatezza delle informazioni di cui vengano in possesso, con particolare riferimento sia alle segnalazioni che agli stessi dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello o del Codice di Comportamento, che alla identità del segnalante, per garantirne la tutela contro possibili condotte ritorsive.
3. Ogni informazione in possesso dei componenti dell'Organismo viene trattata in conformità con la legislazione vigente in materia e, in particolare, con D. Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali"/il General Data Protection Regulation, laddove applicabile.
4. I componenti devono astenersi dal ricercare ed utilizzare informazioni riservate acquisite nello svolgimento del relativo incarico per scopi personali o comunque non conformi alle funzioni proprie dell'Organismo.
5. La violazione dell'obbligo di riservatezza costituisce giusta causa di revoca del componente.

Articolo 13. Modifiche

1. Eventuali modifiche al presente Regolamento possono essere apportate unicamente a mezzo di delibera validamente assunta dall'Organismo di Vigilanza.